



CONVEGNO

LE SEMPLIFICAZIONI IN EDILIZIA

dalla riforma della P.A. al Piano Casa

*Giornata di approfondimento sui temi della semplificazione
e innovazione in materia edilizia e paesaggistica*

Bari 29 marzo 2017

Aula Magna Attilio Alo Dell'Ucchio di Bari

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126

Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124


Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

PROCEDURE AMMINISTRATIVE SUE



PROCEDURE AMMINISTRATIVE SUE



DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

I decreti attuativi **dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, "legge Madia"**, hanno la finalità di garantire a cittadini e imprese:

- ✓ certezza sulle regole da seguire per avviare un'attività e sui regimi ad essa applicabili;
- ✓ tempi certi;
- ✓ un unico sportello a cui rivolgersi;
- ✓ modulistica unificata.

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

Si tratta di **un pacchetto di misure di semplificazione che:**

stabilisce tempi certi, decisioni sicure e responsabilità definite a disposizioni già presenti nel nostro ordinamento (in materia di SCIA, silenzio assenso e sportello unico)

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

Cosa prevede la delega:

L'articolo 5 della legge n. 124 del 2015:

1

delega il Governo ad individuare con precisione, i procedimenti che sono assoggettati ai regimi della SCIA, del silenzio assenso, quelli per cui è necessaria un'autorizzazione espressa e le attività per le quali è sufficiente una comunicazione preventiva

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

Cosa prevede la delega:

L'articolo 5 della legge n. 124 del 2015:

2

introduzione della disciplina generale delle attività non soggette ad autorizzazione preventiva espressa, la definizione delle modalità di presentazione e di svolgimento della procedura, anche telematica e degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti.

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

Cosa prevede la delega:

L'articolo 5 della legge n. 124 del 2015:

3

l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

Il Decreto Legislativo n. 126 del 2016

detta la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); definisce inoltre, le modalità di presentazione di segnalazioni o istanze alla pubblica amministrazione.

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

Il Decreto Legislativo n. 222 del 2016

individua in un'apposita tabella, che è parte integrante del decreto, le attività oggetto di comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di silenzio assenso nonché quelle per cui è necessario un provvedimento espresso. Detta, inoltre, specifiche disposizioni normative di coordinamento.

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

LA MODULISTICA UNICA E STANDARDIZZATA

- ✓ La modulistica per le attività produttive e l'edilizia è adottata con accordi o intese in sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle specificità regionali (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 126 del 2016).
- ✓ I moduli delle amministrazioni statali sono adottati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 126 del 2016).

Sulla base delle attività e dei regimi individuati nella **Tabella A** allegata al **Decreto Legislativo n. 222 del 2016** è stata avviata dal tavolo tecnico per la semplificazione un'intensa attività finalizzata alla predisposizione della modulistica unica standardizzata.

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

Le amministrazioni sono tenute a **pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati, adottati con le modalità indicate nel Decreto.**

Cosa accade se questo non avviene?

La nuova disciplina contiene disposizioni per rendere più cogenti gli obblighi di pubblicazione della modulistica unificata e standardizzata.

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

Se i Comuni non provvedono alla pubblicazione, è prevista l'attivazione di un potere sostitutivo da parte della Regione o, in caso d'inerzia della Regione, da parte dello Stato **(art. 2, comma 3, d.lgs. n. 126 del 2016)**.

La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi **(art. 2, comma 5, d.lgs. n. 126 del 2016)**.

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

Vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati.

È vietata la richiesta d'informazioni e di documenti diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata o comunque pubblicati sul sito. L'amministrazione può chiedere all'interessato integrazioni documentali solo nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell'istanza, della segnalazione o della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (art. 2, comma 4, d.lgs. n. 126 del 2016). La disposizione, inoltre, ribadisce il divieto di richiedere documenti o informazioni in possesso dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 4, d.lgs. n. 126 del 2016).

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

Vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati.

La richiesta d'integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma, d.lgs. n. 126 del 2016).

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

La ricevuta

La ricevuta (art. 18 bis L. 241/90) costituisce comunicazione di avvio del procedimento se contiene le informazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 241 del 1990, e cioè per le istanze di autorizzazione: l'oggetto del procedimento promosso; l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti (art. 18-bis, comma 1, legge n. 241 del 1990).

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SCIA

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SCIA

Le nuove disposizioni (art. 2, comma 4, d.lgs. 222 del 2016) chiariscono che nei casi di SCIA il termine di diciotto mesi per l'esercizio dei poteri di autotutela da parte dell'amministrazione decorre dalla scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente (60 giorni o 30 giorni per l'edilizia). Restano comunque ferme le sanzioni, in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SCIA

LA CONCENTRAZIONE DEI REGIMI: *L'AMMINISTRAZIONE "CHIEDE
UNA VOLTA SOLA"*

(NUOVO ART. 19-BIS DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990)

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SCIA

Il decreto n. 126 del 2016 introduce il principio della concentrazione dei regimi amministrativi che rappresenta il “cuore” della nuova disciplina e innova il rapporto tra i privati e la pubblica amministrazione affermando il principio europeo secondo cui “l’amministrazione chiede una volta sola”.

La “concentrazione” di regimi viene descritta nel dettaglio per ciascuna attività nell’ apposita colonna della Tabella A allegata al decreto n. 222 del 2016.

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SCIA

Lo sportello unico

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SCIA

Lo sportello unico

Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio (art.19- bis, comma 1, l. n. 241 del 1990)

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SCIA

La SCIA unica

Il nuovo art. 19-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dal decreto n. 126 del 2016
"concentrazione dei regimi amministrativi" disciplina la **SCIA unica**.

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SCIA

La SCIA unica

Lo sportello unico, che ha ricevuto la SCIA unica, trasmette, di regola per via telematica, le segnalazioni in essa ricomprese alle amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza.

Nel caso, quindi, in cui l'amministrazione interessata accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti della SCIA invia allo sportello unico entro il termine di 25 giorni dalla presentazione della SCIA:

- l'eventuale motivata proposta di provvedimento di divieto della prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi;
- l'eventuale motivata richiesta al privato di conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, con la prescrizione delle misure necessarie e l'indicazione del termine per conformarsi;
- la proposta di atto motivato di sospensione dell'attività nel caso di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SCIA

La SCIA unica

Lo sportello unico, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, qualora abbia ricevuto dall'amministrazione interessata le proposte indicate sopra, **adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, ovvero di richiesta di conformazione o di sospensione.**

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SCIA

La SCIA condizionata

Nei casi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA, siano necessari altri atti di assenso, e cioè la SCIA sia **condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altri uffici e amministrazioni**, l'interessato presenta la relativa istanza allo sportello unico, che rilascia la ricevuta prevista dall'articolo **18-bis**.

In questi casi, il termine di 5 giorni per la convocazione della conferenza di servizi decorre dalla data della presentazione dell'istanza allo sportello unico. L'avvio dell'attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

(conferenza telematica asincrona Dlgs 127/2016)

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

**LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SCIA
CRITICITA'**

DIALOGO FRA ENTI

ASPETTI TECNOLOGICI

ASPETTI ORGANIZZATIVI

CAMBIO APPROCCIO METODOLOGICO

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

I REGIMI AMMINISTRATIVI DELLE ATTIVITÀ PRIVATE

Il decreto n. 222 del 2016 riporta, nella tabella allegata (Tabella A), la ricognizione delle attività e dei procedimenti nei settori del commercio e delle attività assimilabili, dell'edilizia e dell'ambiente.

Per ciascun procedimento/attività, la tabella indica il regime amministrativo applicabile e descrive la concentrazione dei regimi amministrativi.

Per la prima volta, quindi, viene effettuata una sistematica individuazione ed uniformazione su tutto il territorio nazionale dei regimi amministrativi: autorizzazione, silenzio assenso, SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, comunicazione.

I REGIMI AMMINISTRATIVI DELLE ATTIVITÀ PRIVATE

Le amministrazioni possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale (art. 2, comma 6, d.lgs. n. 222 del 2016). In materia di edilizia, il decreto introduce misure di semplificazione che innovano in modo significativo la disciplina dei titoli abilitativi .

Inoltre, allo scopo di garantire uniformità ai regimi su tutto il territorio nazionale, il decreto prevede l'adozione di un **glossario unico che elenchi le principali opere edilizie e individui per ciascuna di esse la categoria d'intervento alla quale appartiene e il conseguente regime giuridico. Con il glossario i cittadini potranno conoscere agevolmente quale titolo abilitativo è necessario per realizzare lo specifico intervento edilizio che li interessa.**

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

I REGIMI AMMINISTRATIVI DELLE ATTIVITÀ PRIVATE

Il decreto stabilisce, inoltre, che le amministrazioni devono rendere **gratuitamente** al privato interessato la necessaria attività di consulenza **funzionale all'istruttoria**, potendo richiedere unicamente il **pagamento dei diritti di segreteria previsti dalla legge** (art. 2, comma 3, d.lgs. n. 222 del 2016).

I REGIMI AMMINISTRATIVI DELLE ATTIVITÀ PRIVATE

La Tabella A

Con riferimento all'edilizia, la tabella riporta l'elenco delle categorie di intervento contenute nel d.P.R. n. 380 del 2001, indicando per ciascuna il relativo regime amministrativo.

Le sottosezioni 1.1, 1.2, 1.3 della tabella sviluppano il principio della concentrazione di regimi amministrativi indicando cosa accade quando per la realizzazione dell'intervento sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione.

Le regioni e gli enti locali sono tenute ad adeguarsi ai regimi indicati nella tabella, ma possono garantire livelli ulteriori di semplificazione.

I REGIMI AMMINISTRATIVI DELLE ATTIVITÀ PRIVATE

La Tabella A

Come funziona?

Quando la tabella indica la **Comunicazione**, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico o all'amministrazione competente.

I REGIMI AMMINISTRATIVI DELLE ATTIVITÀ PRIVATE

La Tabella A

Come funziona?

Quando la tabella indica la **SCIA** si applica il regime di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990.

L'attività può essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività.

Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente.

I REGIMI AMMINISTRATIVI DELLE ATTIVITÀ PRIVATE

La Tabella A

Come funziona?

Quando la tabella indica la **SCIA unica** si applica l'art. 19-bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello unico.

Entro 30 giorni qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

I REGIMI AMMINISTRATIVI DELLE ATTIVITÀ PRIVATE

La Tabella A

Come funziona?

Quando la tabella indica la **SCIA condizionata** ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990. Qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

I REGIMI AMMINISTRATIVI DELLE ATTIVITÀ PRIVATE

La Tabella A

Come funziona?

Quando la tabella indica **l'autorizzazione**, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990.

Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

I REGIMI AMMINISTRATIVI DELLE ATTIVITÀ PRIVATE

La Tabella A

Decreto legislativo 126 del 30 giugno 2016

Art. 1 comma 2: Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, **le attività private non espressamente individuate** ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, **sono libere**.

La conseguenza è che le attività nei settori edilizia, commercio e ambiente non comprese nella tabella "A" del decreto SCIA 2, saranno considerate libere se non ci saranno «eventuali interventi correttivi».

I REGIMI AMMINISTRATIVI DELLE ATTIVITÀ PRIVATE

La Tabella A

Come funziona?

Quando la tabella indica **l'autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la comunicazione**, alla domanda per l'autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una comunicazione per le attività che le prevedono.

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

Le ulteriori semplificazioni

Eliminata la comunicazione di inizio lavori (**CIL**).

Individuazione espressa degli interventi che richiedono la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (**SCIA**).

La **CILA** diventa il titolo abilitativo "residuale":

Il certificato di agibilità viene sostituito da una **SCIA**

Eliminato il parere dell'ASL (c.d. parere igienico-sanitario):

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

Le ulteriori semplificazioni

Eliminata la comunicazione di inizio lavori (CIL). Possono ora essere eseguiti senza necessità di una comunicazione preventiva al Comune i seguenti interventi:

- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Per quanto riguarda le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, permane l'obbligo di una previa comunicazione dell'avvio dei lavori al Comune.

Le ulteriori semplificazioni

Individuazione espressa degli interventi che richiedono la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività attraverso la modifica dell'art. 22 del Testo Unico edilizia (la previgente disciplina prevedeva infatti per la SCIA una clausola residuale).

Sono assoggettati a SCIA:

- ✓ gli interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- ✓ gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- ✓ gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli assoggettati a permesso di costruire.

Le ulteriori semplificazioni

Individuazione espressa degli interventi che richiedono la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività

Sono altresì assoggettati a SCIA:

- le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici vincolati;
- le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e prescritti dalle altre normative di settore.

Le ulteriori semplificazioni

La CILA diventa il titolo abilitativo “**residuale**”: è prevista la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi che non ricadono tra quelli soggetti a permesso di costruire o a SCIA e che non rientrano nell’attività edilizia libera.

Le ulteriori semplificazioni

Il certificato di agibilità viene sostituito da una SCIA: la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestate mediante la presentazione di una SCIA allo sportello unico.

Le Regioni disciplinano le modalità per effettuazione dei controlli, anche a campione e attraverso sopralluoghi in loco.

Le ulteriori semplificazioni

Eliminato il parere dell'ASL (c.d. parere igienico-sanitario): la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie viene sempre asseverata dal tecnico.

Si prevede, inoltre, la definizione, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza unificata, dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

Le Regioni cosa possono fare?

Il decreto legislativo n. 222 del 2016 reca la precisa individuazione dei regimi amministrativi applicabili e disposizioni di semplificazione in materia edilizia e di pubblica sicurezza. Le Regioni e gli Enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, si adeguano a tali disposizioni e possono anche prevedere livelli ulteriori di semplificazione. I termini di adeguamento per le Regioni e gli Enti locali sono fissati al 30 giugno 2017.

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

COSA NON RISULTA ANCORA DEFINITO?

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

Glossario unico entro il 9 febbraio 2017

Nelle bozze del provvedimento era prevista la disposizione secondo la quale, in attesa del glossario unico, le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto pubblicare sul proprio sito un glossario che consentisse di individuare immediatamente la tipologia di autorizzazione necessaria per ciascun tipo di intervento, andando anche a specificare quale documentazione produrre.

Tal disposizione è stata cancellata.

Il glossario unico in materia edilizia, che avrà l'obiettivo di «garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale», doveva essere definito in un decreto del Ministero delle Infrastrutture da emanare entro il **9 febbraio 2017** (60 giorni dall'entrata in vigore del DLgs Scia 2).

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

Decreto in materia igienico-sanitaria entro il 10 marzo

Viene aggiunta una data certa per l'emanazione del decreto del ministero della Salute che doveva **stabilire i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.**

Il decreto doveva essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DLgs SCIA 2 (entro il 10 marzo 2017).

Sarà in base a queste norme - e senza alcuna deroga - che, in caso di rilascio del permesso di costruire, il professionista dovrà asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie.

DECRETI LEGISLATIVI N. 126 E N. 222 DEL 2016

INFORMATIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA



SPID

Sistema Pubblico di Identità Digitale

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che ti permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password)